



# Conferenza Unificata

## 7 dicembre 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30.

Lo schema di decreto, che dispone il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, introduce importanti novità, ad iniziare dalla distinzione fra il ruolo di indirizzo politico delle Autorità di protezione civile e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative. Si è voluto distinguere, con le precisazioni introdotte all'articolo 6, che le Autorità territoriali esercitano funzioni di vigilanza sullo svolgimento delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Vi sono responsabilità di indirizzo politico poste in capo ai soggetti istituzionali di natura elettiva e quelle di tipo operativo, che competono alle strutture amministrative ai diversi livelli di governo del Servizio nazionale della autorità territoriali di protezione civile sono quindi Protezione civile. **Le** responsabili con riferimento ai rispettivi ambiti di governo e funzioni di competenza e per i Comuni si chiarisce che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza", è funzione fondamentale dei Comuni e non già più le "attività di protezione civile" essendo così meglio perimetrato l'ambito delle relative attività.

Il provvedimento pone anche finalmente **chiarezza in merito alle dichiarazioni di stato di emergenza**, stabilendo che vi sono le emergenze connesse con eventi calamitosi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria – a prescindere dalla loro dimensione "locale" o "regionale" - e quelle che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, disciplinate dalle Regioni, oltre alle emergenze di rilievo nazionale da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Un importante intervento di chiarimento riguarda anche il ruolo dei Prefetti, che in occasione degli eventi emergenziali di tipo "b)" e "c)", assumeranno in

raccordo con il Presidente della regione e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli anche con gli interventi messi in atto dai comuni interessati. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione in via ordinaria, il Sindaco chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e al Presidente della Regione, i quali si raccorderanno per adottare i provvedimenti di competenza,

Apprezzabile appare il chiarimento in merito al carattere "probabilistico" delle attività di previsione degli eventi, così come il richiamo esplicito alla riattivazione del fondo regionale da destinare al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale. Si apprezza parimenti l'attenzione riposta dalla norma in esame rispetto all'azione di pianificazione in materia di protezione civile, con il riferimento chiaro al piano regionale, sebbene non sia definito in questo ambito il ruolo degli enti di area vasta e segnatamente delle Città metropolitane, laddove invece viene accentuato quello delle Prefetture. Sul punto l'Anci chiede con un emendamento allegato di inserire all'articolo 12 la possibilità per i Comuni per lo svolgimento della funzione di ricorrere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 56/2014, in merito ai rapporti i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.

L'azione di pianificazione delle Regioni dovrà quindi concentrarsi sull'individuazione degli ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, fermo il ricorso all'attuazione del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, nel momento in cui l'emergenza travalica i limiti di competenza dei diversi livelli di governo. Stante la previsione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione che assegna ai Comuni tra le funzioni fondamentali le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, si sarebbe però dovuto provvedere ai sensi degli artt. 97 e 118 della Costituzione a trasferire al contempo anche le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio della funzione.

L'Anci aveva chiesto di individuare risorse certe per l'organizzazione dei servizi territoriali di Protezione Civile, da promuovere da parte delle Regioni anche attraverso il fondo regionale negli ambiti territoriali, con un valore aggiunto in termini di risorse e di coordinamento stabile regionale dei servizi medesimi, a ché l'avvio dei servizi territoriali fosse indirizzato e sostenuto, invece che solamente accennato, con il rischio che senza precise linee di indirizzo si possa vanificare l'intento del legislatore e concretizzare la realtà ci una unione di "più povertà" nella gestione dei servizi di ambito.

Sarà quindi opportuno prevedere l'attivazione di un Tavolo di accompagnamento finalizzato a valutare gli eventuali interventi correttivi alla norma da adottare da parte del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 16 marzo 2017, n. 30.



## Si esprime intesa con raccomandazioni:

### RACCOMANDAZIONI

Che il Governo si impegni ad avviare un Tavolo di accompagnamento finalizzato a valutare gli eventuali interventi correttivi alla norma da adottare da parte del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 16 marzo 2017, n. 30.

Che negli interventi correttivi sia valutata la possibilità di prevedere che le autorità di protezione civile, nell'esercizio delle attività di vigilanza dei rispettivi enti e ove ricorra la mancata attuazione delle disposizioni in materia di pianificazione di cui all'art. 18, possano disporre dei poteri sostitutivi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani comunali e regionali di protezione civile.

#### **EMENDAMENTO**

All'articolo 12, comma 2 dopo le parole «i Comuni anche in forma associata» inserire le parole «nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

